



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORIGINALE

ANNO 2025
N. 53
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE). REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA AL 31.12.2024 (D.I.E.)

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 17:03 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
LEON Michele	Sindaco	Presente
LEON Luca	Consigliere	Presente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Assente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
CORDA Chiara	Consigliere	Presente
PANCINO MONICA	Consigliere	Presente
CESARINI MARCO	Consigliere	Assente
CRIGAN Oxana	Consigliere	Presente
FIOR MATTEO	Consigliere	Presente
COLLAVITI ALICE	Consigliere	Presente
DE BEDIN GIOVANNI	Consigliere	Assente
CURCI DIANA	Consigliere	Assente
ORLANDO SERENA	Consigliere	Presente
BISARO FABIO	Consigliere	Assente
FORNASIER VASCO	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario PALADINI dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE). REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA AL 31.12.2024 (D.I.E.)

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2 lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali ed all'organizzazione dei pubblici servizi;

Premesso che:

- l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSPP), prevede che le amministrazioni debbano effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se le amministrazioni accertano la sussistenza delle condizioni previste dal TUSPP, che non consentono di mantenere la partecipazione, si predispone un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante liquidazione o cessione) delle quote;
- l'art. 20 comma 2 del TUSPP, in sintesi, impone la dismissione: delle società senza dipendenti; delle società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti; delle società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali; nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento; nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Dato atto che:

- il TUSPP impone anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro.
- l'art. 20 del TUSPP, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) del TUSPP sancisce che, solo per le società che gestiscono eventi fieristici o impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati degli esercizi 2017-2021;

Visto che:

- regioni e province autonome, enti locali, CCIAA, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, nel 2015 hanno licenziato il Piano operativo di razionalizzazione (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014); tale provvedimento è stato approvato con la deliberazione del 17.03.2015 n. 8.
- L'art. 24 del TUSPP, nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; il provvedimento è stato approvato in data 30.09.2017 con deliberazione consiliare n. 32;

- Con delibera n. 25 del 26.07.2017 il Consiglio comunale in via straordinaria ha deliberato la dismissione graduale e parziale delle quote di partecipazione in Atap Spa, successivamente revocata con delibera n. 38 del 14.12.2022;
- Nel 2018 è stato approvato il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica in data 19.12.2018 con deliberazione n. 53. Per gli esercizi successivi, l'organo consiliare ha provveduto alla razionalizzazione con le deliberazioni nn. 49/2019, 33/2020, 44/2021, 38/2022, 69/2023, 39/2024;
- Dopo i suddetti interventi di revisione, l'ente, ad oggi, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 - Partecipazione diretta 0,023%: **Livenza Tagliamento Acque Spa - Società benefit**;
Partecipazione indiretta: Viveracqua Scarl
 - Partecipazione diretta 0,331%: **Ambiente Servizi Spa**;
Partecipazione indiretta: Eco Sinergie Srl, Mtf Srl, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile s.c., Banca 360 Credito Cooperativo Fvg;
 - Partecipazione diretta 0,969%: **Atap Spa**;
Partecipazione indiretta: S.t.i., Tpl Fvg, Apt Spa, Arriva Udine Spa, Savo, Siav;

Rilevato che applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Ragioneria ha predisposto:

- il Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2024, allegato A);
- la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2024- Relazione Tecnica, Allegato B);

Visto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSPP, intende fare propri ed approvare il Provvedimento di Razionalizzazione e la Relazione Tecnica;

Preso atto del parere del Revisore del Conto del 04.12.2025, accolto al protocollo comunale in data 04.12.2025 n.10608;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i, acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.10, votanti n.10, favorevoli n.10 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno:

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2024 (All. A) e la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2024 - Relazione Tecnica (All. B), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute:
 - Partecipazione diretta 0,023%: **Livenza Tagliamento Acque Spa - Società benefit**;

Partecipazione indiretta: Viveracqua Scarl

- Partecipazione diretta 0,331%: **Ambiente Servizi Spa**;

Partecipazione indiretta: Eco Sinergie Srl, Mtf Srl, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile s.c., Banca 360 Credito Cooperativo Fvg;

- Partecipazione diretta 0,969%: **Atap Spa**;

Partecipazione indiretta: S.t.i., Tpl Fvg, Apt Spa, Arriva Udine Spa, Savo, Siav;

4. Di prendere atto del parere espresso dal Revisore del Conto del 04.12.2025, accolto al protocollo comunale in data 04.12.2025 n.10608;
5. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP) tramite il portale Partecipazioni;
6. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione, completa della Relazione tecnica (allegato B) alle Società partecipate dal Comune di San Giorgio della Richinvelda oggetto della ricognizione;
8. di dare mandato agli uffici per il compimento degli atti necessari susseguenti alla presente deliberazione.

Con successiva votazione espressa ed accertata nei modi di legge: presenti n.10, votanti n.10, favorevoli n.10 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno:

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
LEON Michele

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Il Segretario
PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **22/12/2025** al **05/01/2026**.

Addì, **22/12/2025**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **22/12/2025**

Il Segretario

PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*